

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

*Roma,*.....

Alle Regioni e alle Province Autonome  
(vedi elenco)

Alle Organizzazioni Nazionali di Volontariati  
di Protezione Civile (vedi elenco allegato)

All' ANCI  
Dipartimento Ambiente e Territorio  
Fax 0668009309

All' U.N.C.E.M.  
Responsabile di Protezione Civile  
Fax 064441621

All' U.P.I.  
Responsabile di Protezione Civile  
Fax 066873720

*Prot. N.º* .....  
*Proposta al Foglio del* .....  
*N.º* .....

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n.º **DPC/VRE/0005876**  
del **25/01/2010**  
**USCITA**

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	
ASSEGNATO A UFFICIO (art. 4 L. 241/1990 e s.m.i.)	<u>POU</u> IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Data.....	
ASSEGNATO A (art. 5 L. 241/1990 e s.m.i.)	<u>POU</u> IL RESP. UFFICIO/STRUTTURA
Data.....	

*preparare  
collo  
di*

Oggetto: uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e dei dispositivi acustici di allarme su veicoli adibiti a servizio di protezione civile

Con l'emanazione del decreto ministeriale 5 ottobre 2009 (che si allega in copia) si è conclusa la vicenda relativa all'utilizzo dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva (lampeggianti a luce blu) e dei dispositivi acustici di allarme (sirene) da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Tale norma ha modificato le disposizioni precedenti e ha previsto che in alcuni casi le Organizzazioni di volontariato di protezione civile possano usare sirene e lampeggianti per l'espletamento di servizi urgenti in situazioni di emergenza del tipo a) - b) - c) come definito all'art. 2 della L.225/92, dove, nell'ambito del volontariato di protezione civile, deve intendersi ricompreso anche il volontariato di antincendio boschivo.

In particolare occorre distinguere la disciplina della fase relativa alla immatricolazione di nuovi veicoli e della fase relativa all'uso dei dispositivi supplementari da parte delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Regione Puglia  
Protezione Civile

CZ

AOO 026  
27/01/2010 - 0000847  
Protocollo: Ingresso

REGIONE PUGLIA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
25 GEN, 2010
ARRIVO



### **A. Disposizioni relative all'immatricolazione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato di protezione civile**

Per procedere alla immatricolazione dei veicoli dotati di dispositivi di allarme acustico e visivo le Organizzazioni di volontariato di protezione civile devono essere iscritte negli elenchi regionali ai sensi della L.266/91 o nell'elenco del Dipartimento della protezione civile, ai sensi del DPR 194/01; tale requisito può ricorrere congiuntamente o disgiuntamente ma è comunque necessaria l'iscrizione in almeno uno dei due elenchi.

Inoltre le Organizzazioni di volontariato per immatricolare veicoli dotati di sirena e lampeggiante devono:

- essere proprietari del veicolo, e il relativo certificato di proprietà deve risultare intestato all'Organizzazione.
- detenere il veicolo a titolo di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto con contratto di leasing, o con patto di riservato dominio, nel quale l'acquisizione della proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti.

Per i mezzi concessi in comodato d'uso alle Organizzazioni di volontariato, sono gli Enti Pubblici che ne detengono la proprietà a provvedere all'immatricolazione degli stessi con la dotazione dei dispositivi di allarme visivo e acustico.

In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione del veicolo che risulti essere in proprietà a persona fisica, tipo Presidente dell'Organizzazione o uno dei soci aderenti.

### **B. Disposizioni relative all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e visivi**

Il mezzo dell'Organizzazione munito di lampeggiante e sirena che sia stato immatricolato secondo le indicate procedure può conseguentemente essere impiegato dall'Organizzazione in attività di protezione civile con i dispositivi disattivati.

L'uso dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza.

Per individuare con la massima chiarezza l'ambito di applicabilità della norma occorre precisare che la possibilità dell'uso dei dispositivi di allarme deve sempre trovare fondamento in una situazione di emergenza che scaturisce da un attività di protezione civile inquadrabile nelle tipologie previste dalla legge 225/92 e che inoltre vi sia in concreto il requisito dell'urgenza. L'uso dei lampeggianti e delle sirene è consentito nelle ipotesi di espletamento di servizi urgenti di protezione civile in situazioni di emergenza comunali, provinciali, regionali o nazionali a supporto delle Istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e che abbiano esplicitamente richiesto l'intervento dell'Organizzazione per l'espletamento dei servizi urgenti di protezione civile mediante "attivazione" scritta.

Solo nei casi di estrema urgenza l'autorità di protezione civile, può attivare l'Organizzazione di volontariato per le vie brevi ma tale richiesta deve trovare conferma in forma scritta nelle successive 48 ore da parte dell'autorità di protezione civile che ne ha disposto l'impiego.

In particolare le disposizioni poste dal codice della strada prevedono che l'utilizzo dei sistemi di allarme possa avvenire congiuntamente (sirena e lampeggiante) o solo utilizzando uno di essi; nel primo caso il conducente del veicolo in caso di necessità può non osservare gli



obblighi e i divieti e le limitazioni relative alla circolazione stradale, mentre nel secondo caso ha l'obbligo di rispettare tutte le norme comportamentali previste dal codice stesso.

Occorre comunque sottolineare che l'utilizzo congiunto della sirena e del lampeggiante non preserva il conducente dal rispondere personalmente di eventuali danni cagionati a persone o cose e pertanto è necessario che ogni manovra venga svolta nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.

In caso di controlli da parte degli agenti di polizia stradale il conducente dovrà esibire l'attivazione scritta o in alternativa un' apposita dichiarazione redatta su modello che si allega in copia.

Si pregano pertanto le Organizzazioni di predisporre la tenuta dei modelli da compilare nei veicoli di appartenenza.

### **C. Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la Regione Valle d'Aosta.**

Per le Province autonome di Trento e Bolzano e per la Regione Autonoma Valle d'Aosta le presenti disposizioni saranno valutate nell'autonomia dispositiva sancita dall'art. 4 del D.M. 5 ottobre 2009.

Infine, si invitano le Organizzazioni destinatarie ad utilizzare correttamente i dispositivi in argomento e con la massima moderazione impegnandosi a realizzare nei confronti dei volontari una informazione e formazione capillare sulla materia che determini una educazione comportamentale.

Il Dipartimento, in aggiunta alle sanzioni previste dal codice della strada, risponderà alle segnalazioni di comportamenti scorretti, con richiami scritti rivolti al singolo volontario e all'Organizzazione di appartenenza, affinché vigili sul comportamento degli associati. Qualora i richiami non fossero sufficienti, il Dipartimento si riserva di procedere alla cancellazione dell'organizzazione in questione dall'elenco nazionale.

Si raccomanda la massima diffusione ed il puntuale adempimento delle presenti disposizioni.

Il Capo del Dipartimento  
Guido Bertolaso



## **Decreto 5 ottobre 2009 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.**

Disposizioni in materia di uso dei dispositivi lampeggianti luminosi su veicoli di servizio adibiti a servizio di protezione civile.

(G.U. 23 ottobre 2009, n. 247)

### **IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, il quale demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'individuazione dei conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di protezione civile legittimati all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

Visti gli articoli 91, 93 e 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante norme relative alla «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, recante la «Legge-quadro su volontariato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile»;

Vista la proposta del Dipartimento della protezione civile espressa con nota proc. n. DPC/CG/0037663 del 3 giugno 2009;

Considerato che l'attuazione della modifica introdotta all'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ad opera del citato decreto-legge n. 172 del 2008 costituisce presupposto essenziale al fine di consentire l'efficace svolgimento dei servizi di protezione civile in situazione di emergenza ed urgenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla individuazione dei soggetti legittimati, nell'espletamento dei servizi di protezione civile, all'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

#### **Decreta:**

##### **Art. 1.**

#### **Soggetti autorizzati all'utilizzo dei dispositivi supplementari su veicoli adibiti all'espletamento di servizio di protezione civile.**

1. Ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, è consentito, per l'espletamento di servizi urgenti di istituto, ai conducenti di:

a) autoveicoli e motoveicoli in uso al Dipartimento della Protezione civile, immatricolati ai sensi dell'art. 138 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

b) autoveicoli e motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile impiegati in caso di emergenze di cui all'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi.

**Art. 2.**  
**Immatricolazione dei veicoli**

1. Gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all'art. 1, lett. b), sono immatricolati ai sensi degli articoli 91 e 93 del decreto legislativo n. 285 del 1992:

a) a nome degli enti pubblici di protezione civile che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio;

b) a nome delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle organizzazioni nazionali di protezione civile iscritte nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che ne dispongono a titolo di proprietà, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto (leasing) ovvero di acquisto con patto di riservato dominio.

**Art. 3.**  
**Condizioni per l'uso dei dispositivi supplementari  
da parte di organizzazioni di volontariato**

1. Nell'ipotesi prevista all'art. 2, comma 1, lett. b), l'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, e' consentito qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ai servizi di protezione civile siano impiegati in caso di emergenze, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992, ivi compreso lo spegnimento di incendi boschivi;

b) l'intervento delle organizzazioni di volontariato sia stato appositamente richiesto da parte delle competenti autorità di protezione civile;

c) ricorrano le circostanze per considerare il servizio in atto come urgente ai sensi dell'art. 177, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

2. La richiesta di intervento di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata dall'autorità di protezione civile competente alle organizzazioni di volontariato mediante comunicazione scritta.

Qualora sussistano ragioni di somma urgenza, la predetta richiesta può essere effettuata per le vie brevi ed e' confermata in forma scritta entro le successive 48 ore: in tali ultimi casi, il conducente aderente alle organizzazioni previste all'art. 2, comma 1, lett. b), sottoscrive apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

3. La comunicazione o la dichiarazione di cui al comma 2 sono esibite all'atto del controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

**Art. 4.**  
**Autonomia dispositiva nella materia della protezione civile delle  
Province autonome di Trento e Bolzano e Regione Valle d'Aosta.**

1. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione Valle d'Aosta, con proprio regolamento adottato in esecuzione dell'art. 138 del decreto legislativo n. 285 del 1992, individuano gli autoveicoli e i motoveicoli della protezione civile impiegati in caso di emergenze, ai sensi del presente decreto.

2. Ai fini dell'uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, fissi o mobili, le procedure per la richiesta di intervento sono disciplinate in conformità agli ordinamenti delle predette province autonome e della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2009

**Il Ministro : Matteoli**

**Allegato**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)

Il sottoscritto (cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_

operante presso l'organizzazione di volontariato intestataria in qualità di  
\_\_\_\_\_ di  
\_\_\_\_\_ conducente del seguente veicolo<sup>1</sup>:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

a norma dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che la richiesta di intervento, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti \_\_\_\_\_, è stata effettuata dalla seguente Autorità di protezione civile<sup>2</sup>:

\_\_\_\_\_ per la seguente emergenza:  
\_\_\_\_\_

Luogo di partenza: \_\_\_\_\_ ora: \_\_\_\_\_  
Luogo di destinazione \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma del conducente del veicolo<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Specificare il tipo di veicolo e la targa. E' possibile prestampate un elenco di veicoli in uso all'organizzazione di volontariato e barrare, di volta in volta, la casella corrispondente a quello impiegato per la specifica emergenza.

<sup>2</sup> L'autorità di protezione civile è tenuta, entro 48 ore, a confermare la richiesta di intervento mediante comunicazione scritta all'Organizzazione di volontariato.

<sup>3</sup> La firma non necessita di autenticazione. Il presente documento deve essere accompagnato da valido documento di identità o di riconoscimento.